

## DIRITTO DI ASSEMBLEA

Art. 20 Legge 20 maggio 1970 n° 300; Art. 26/27/28/29 Accordo in materia di Libertà Sindacali 7 luglio 2010.



*L'art. 20 Statuto dei lavoratori disciplina il diritto di assemblea.*

*Detta norma prevede, al primo comma, il diritto dei lavoratori di riunirsi nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro percependo la normale retribuzione, nei limiti di dieci ore annue, salvo migliori condizioni previste nei contratti collettivi.*

Tale **diritto** spetta a tutti i dipendenti - indipendentemente dall'iscrizione ad un sindacato - e costituisce uno **strumento di partecipazione diretta ai problemi di interesse sindacale e del lavoro.**

Più nello specifico, **l'assemblea è un diritto sindacale**, che sancisce il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi, nel luogo ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Nelle Unità Produttive che occupino più 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.

Nelle Unità Produttive da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto ad 8 ore annue per la partecipazione alle assemblee.

Nelle Unità Produttive da 3 a 7 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue per la partecipazione alle assemblee indette presso l'Unità Produttiva più vicina dove l'assemblea stessa sia stata convocata, assicurando comunque l'operatività di sportello.



**PARTECIPARE E' UN DIRITTO  
ESERCITALO !!!!**